



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 132 del 15/08/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI DELLA CITTÀ DI COSSATO PER PROSEGUO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELERISCALDAMENTO.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, assunta al protocollo comunale in data 11/08/2025 con il n. 23366 intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale in via MATTEOTTI al fine di continuare con i lavori di realizzazione di infrastruttura teleriscaldamento per conto dell'impresa Pellerei Energia;

VISTO il provvedimento finale unico SUAP n. 30 del 27/07/2023, PRATICA n. 2023/226 del 26/05/2023, rilasciato a SPIGOLON Stefano, quale Amministratore Delegato della ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, dall'Area Tecnica e Servizi al Territorio, Ufficio SUAP, della Città di Cossato, con il quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

VISTA la convenzione tra la Città di Cossato e la ditta PELLEREI ENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA SRL per la realizzazione nel centro abitato di una rete impiantistica per il teleriscaldamento, sottoscritta in Cossato in data 12/12/2022 presso lo Studio Notarile Crema, registrata in Biella in data 14/12/2022 al n. 6648 serie 1T ed assunta al protocollo comunale in data 15/12/2022 con il numero 35947;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992, ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo, disciplinante la circolazione stradale e quanto ad essa attinente;

VISTO il d.P.R. 495/1992, recante le disposizioni di esecuzione e di attuazione al suddetto d.lgs. 285/1992;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità all'art. 53 dello statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) I SEGUENTI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA:

dal giorno **28/08/2025** al giorno **03/09/2025**, e comunque fino al termine dei lavori predetti, purché lavorati con continuità, in **Via MATTEOTTI, tratto antistante il numero civico 14, l'istituzione di:**

- LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA A 30 Km/h (Fig. II 50 Art. 116);
- SEGNALAZIONE DI STRETTOIA ASIMMETRICA DESTRA E SINISTRA (Fig. II 385 Art. 31 e Fig. II 386 Art. 31);
- DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AMBO I LATI DELLA STRADA;
- DELIMITAZIONE DELLE CORSIE CON CONI (fig. II 396 Art. 34);
- SEGNALAZIONE DI LAVORI STRADALI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31).

La carreggiata residua dovrà essere maggiore o uguale a m 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

3) AL RICHIEDENTE:

- 3.1)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza (**TAVOLA 73**);
- 3.2)** di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 3.3)** di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 3.4)** di oscurare la segnaletica in contrasto;
- 3.5) di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
 - 3.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni**;
 - 3.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada interessati dai lavori;
 - 3.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo stato dei lavori e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dei lavori presente in cantiere**;

DISPONE

- 1)** che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2)** che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3)** che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4)** che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente, all'Ufficio Viabilità, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi essenziali interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Corpo Polizia Locale</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate